



CAMERA AVVOCATI TRIBUTARISTI di CASERTA

Relazione al IX Congresso Nazionale UNCAT – Cagliari 9 Ottobre 2026

IA vs/ IN ***Intelligenza Artificiale contro Intelligenza Naturale*** ***La posizione dell'Avvocato Tributarista***

Al Congresso di Venezia il Collega Vitello di Agrigento ci deliziò ponendo un quesito ai sistemi dell'I.A. : ***Cosa ne pensa l' I.A. dell' I.A. ?***

La risposta fu semplice e simpatica: ***Ottimo strumento di supporto per velocità di calcolo, precisione, risparmio di tempo.***

Ho provato a sottoporre alla stessa I.A. -ad un anno di distanza- un diverso quesito:

Cosa ne pensa l' I.A. della Intelligenza Naturale (o Umana) ?

La risposta è ancora più semplice:

- Requisiti dell' I.A. :

- Velocità ed elaborazione dati inarrivabile per l'essere umano;
- Assenza di soggettività - paura - desideri – stanchezza;
- Coerenza rigorosa – priva del “senso del limite” (umano);
- Testi e immagini scevra da esperienze vissute;
- Esecuzioni secondo algoritmi da input pregressi.

- L' I.N., invece ha :

Emozioni;
Intuizione;
Immaginazione;
Fantasia;
Stanchezza.

In relazione poi ai rapporti tra I.A. e attività professionali, ho chiesto all'I.A. di definire il ruolo di ciascuno, mi ha risposto che:

1. nelle professioni intellettuali, l'uso della I.A. è finalizzata al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto – CON PREVALENZA del lavoro intellettuale oggetto della prestazione ai sensi dell'art.13 L.132/2025;
2. le stesse definizioni sono normativamente definite circa l'uso della I.A. nella P.A.:
 - l'I.A. ha funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale;
 - l'unica responsabile dei provvedimenti è sempre la "PERSONA" cui compete il potere decisionale. (art.14 L.132/25).
3. **Quanto all'utilizzo di I.A. nella attività giudiziaria**
 - è sempre riservata al Magistrato ogni decisione sulla interpretazione della legge, valutazione dei fatti e delle prove, adozione dei provvedimenti (art.15).

Insomma, nella partita che quotidianamente gli Avvocati Tributaristi sono chiamati a giocare

I.N. batte I.A. 3 a 0

Questo sulla carta.

Nella realtà sappiamo quel che succede: l'abuso dell'I.A. nelle diverse attività – di imposizione – di difesa – di giustizia- genera mostri creati dall'oscuro funzionamento degli algoritmi, da errori di individuazione delle fonti (numeri di sentenze o circolari inesistenti).

Mostri che solo il sistema decisionale umano può e deve governare.
Ma questo impone uno straordinario e non ordinario livello di attenzione.

La stessa attenzione che impone la guida di una vettura di Formula 1 rispetto alla comoda berlina.

Il ruolo e la posizione dell'Avvocato Tributarista

- **Rispetto alla sua professione:**

Sicuramente contrastare il progressivo superamento della funzione meramente servente della tecnologia.

Riservare a sé il delicato compito – nel rispetto della sacralità del mandato – di ideare – costruire – modulare ogni strategia difensiva – affidando le sorti del contribuente alla propria esperienza, cultura e capacità di critica. Certo, affidare alla I.A. la redazione di un ricorso farà risparmiare tempo, ma quel tempo risparmiato è tempo sottratto all'esercizio e all'allenamento della mente, allo studio, allo sforzo creativo che costituisce la fortificazione dell'intelligenza naturale o umana su cui i nostri assistiti confidano. Lasciamo ad altre categorie di difensori l'utilizzo di format redazionali dei ricorsi, ma non noi. **NOI SIAMO AVVOCATI.**

- **Rispetto agli atti di imposizione:**

L'agenzia delle Entrate, con due distinti comunicati di stampa (17.12.2025 e 27.5.2026), ha categoricamente smentito “l'utilizzo di sistemi di I.A. per la creazione di provvedimenti amministrativi” peraltro vietato dalla legge 132/2025 – art.14, né per “la produzione diretta di atti amministrativi”.

Né, peraltro, resta difficile immaginare in che modo l'I.A. possa “creare” i “presupposti di fatto e le ragioni giuridiche” di cui all'art.42/2/600 che costituiscono gli elementi essenziali previsti a pena di nullità degli atti di accertamento.

Le elaborazioni standardizzate dell'I.A. possono al più costituire fonti di innesco su cui eventualmente articolare una presunzione ma che per assurgere a rango di prova deve superare il vaglio della “dimostrazione in giudizio dei fatti costitutivi della pretesa tributaria” a mente del comma 5 bis art.7 Decreto n.546/92.

Altro è la indicazione di elementi indicati a “corollario” della pretesa quali precedenti giurisprudenziali o documenti di prassi. Se errati sono facilmente individuabili e smascherabili, ma proprio perché **NON COSTITUISCONO** l'elemento motivazionale, né probatorio, non possono costituire elementi su cui impostare una difesa. In queste circostanze e in ogni ipotesi di (eventuale) abuso dell'I.A., il ruolo (o meglio la posizione) dell'Avvocato Tributarista è senz'altro quella di **ATTACCO**, per sbugiardare una pretesa fondata su elementi di fatto artificiosamente creati, ovvero suggestivamente avvalorati da riferimenti normativi, giurisprudenziali o di prassi inconferenti.

La segnalazione al Giudice Tributario in tali frangenti sarebbe al più “colorita”, a riprova della inesistenza di fatti legittimanti una pretesa. **NON DI PIU'.**

- **Rispetto alle pronunce giurisdizionali:**

Qui è il vero problema.

A leggere quanto scritto a Palermo, o nelle prime sentenze di Cassazione, viene da dire: “***ma ci vuole coraggio***”.

Coraggio a delegare a occhi chiusi ad un sistema informativo l'adozione (spero solo della motivazione) della sentenza, con la speranza che almeno il dispositivo sia stato adottato al termine della discussione dalla “decisione umana”, senza neanche rileggere cosa ha scritto.

E tanto, nonostante le raccomandazioni della Carta Etica Europea della CEPEJ, l'AI ACT “(Regolamento UE 2024/1689)” e soprattutto la delibera 275/2026 del C.P.G.T. che, testualmente “***cirkoscrive l'impiego dell'I.A. a funzioni di mero supporto conoscitivo, quali la ricerca di precedenti, la sintesi degli atti e la mappatura del contenzioso seriale***”, con esclusione di qualsiasi elemento informatico per l'adozione del “libero convincimento del giudice” che costituisce il baluardo invalicabile dell'attività giurisdizionale.

Anche in tali circostanze di abusi o utilizzi impropri dell'I.A., la posizione, il ruolo dell'Avvocato Tributarista è fermamente all'attacco!

Denunciare a spada tratta al giudice superiore chiunque si sottragga al dovere di esercitare la sua funzione sostituendo il suo momento valutativo con strumenti artificiali, venendo meno al suo dovere di essere terzo e imparziale. Sul punto, il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria ha ***“vietato di utilizzare sistemi di I.A. per attività giudiziarie propriamente dette, comprese le attività decisionali, di interpretazione del diritto e l'esame delle prove”***.

L'I.A. ACT classifica l'amministrazione della giustizia tra i fattori ad alto rischio, imponendo requisiti molto rigorosi!

Insomma l'uso “razionale” dell'I.A., nel mondo del diritto, deve essere una leva di aiuto alla decisione umana il cui primato non è né eguagliabile, né superabile.

L'abuso indiscriminato dei sistemi di I.A., assume, per contro, la forma di una scialuppa di salvataggio a cui si affida un inesperto marinaio andato alla deriva.

Il ruolo dell'Avvocato Tributarista è quello di porsi a baluardo delle decisioni della mente umana in ogni aspetto della vita professionale, nell'accertamento, nella difesa e nella giustizia.